

Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 22/11/2023 nelle persone dei signori

Dott. Giorgio Barbuto	Presidente
Dott. Barbara Licitra	Giudice
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista l'istanza depositata in data 16/11/2023 della società

ammessa al concordato preventivo – di seguito la

“Società” - avente ad oggetto la “PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE”;

osservato, in particolare, che con la predetta istanza la Società ha chiesto di “*prorogare le già concesse misure protettive con durata fino al provvedimento di omologa del concordato e comunque fino al termine massimo di cui all’art. 8 CCII, ovvero per la diversa eventuale minore durata che riterrà opportuno*”;

visto il parere favorevole del C.G. del 20/11/2023 richiesto ai sensi dell’art. 55 co. 4 CCII;

osservato che la Società, in sede di proposta “piena” ex art. 40 CCII del 27/02/2023, aveva avanzato richiesta di misure protettive tipiche di cui all’art. 54, comma 2, primo periodo, CCII (riqualificata come richiesta di conferma delle misure protettive, conformemente all’art. 55 co. 3 CCII);

osservato che il Giudice aveva confermato le predette misure protettive dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese (03/03/2023), stabilendo la durata di tali misure protettive in mesi quattro dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese, **e pertanto fino al 03/07/2023**;

osservato che con provvedimento collegiale del 13/07/2023 è stata aperta la procedura di concordato preventivo della Società, con termine per l’espressione del voto dei



creditori dal 30/11/2023 e al 10/12/2023 (termine successivamente differito dal 14/01/2024 al 24/01/2024 a seguito di istanza di proroga del Commissario Giudiziale); rilevato, tuttavia, che nelle more la Società non ha tempestivamente presentato (prima dello spirare del termine) istanza di proroga delle misure protettive in essere sino al 03/07/2023, le quali pertanto sono scadute e non risultano prorogabili senza soluzione di continuità;

ritenuta d'altro canto "*configurabile la possibilità per il debitore - qualora non abbia ancora esaurito il termine massimo di durata delle misure protettive di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 8 CCII (12 mesi) per non averle mai richieste o perché, come nel caso di specie, ne ha usufruito per un periodo di tempo limitato – di domandarne il riconoscimento anche in un momento successivo alla presentazione della domanda ex art. 40 CCII, eventualmente dopo il maturare della prima scadenza*" (Trib. Bologna 17/11/2023; sul punto anche Trib. Mantova 16/05/2023);

ritenuto che a tale conclusione si perviene anche dalla lettura dell'art. 8 CCII, che nel determinare la durata complessiva delle misure protettive in 12 mesi, prevede non solo l'istituto della proroga, ma anche quello del rinnovo delle medesime;

ritenuto, pertanto, che l'istanza in esame debba essere riqualificata quale richiesta di rinnovo delle misure protettive precedentemente in essere e scadute, che si sostanzia in una domanda di nuova e ulteriore concessione, in quanto tale da iscrivere nel Registro delle Imprese ai fini della successiva eventuale conferma da parte del Tribunale (non avendo il Tribunale potere di concedere *ex novo* le misure protettive di cui si discute, ma solo il potere di conferma degli effetti già prodotti con l'iscrizione nel Registro delle Imprese);

P.Q.M.

manda la Cancelleria per la trasmissione al Registro delle Imprese della domanda della Società del 16/11/2023, così come sopra riqualificata, per quanto di competenza;

riserva ogni determinazione all'esito.

Si comunichi alla Società e al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 22/11/2023.

Il Giudice Estensore
Maria Martina Marchini

Il Presidente
Giorgio Barbuto

